

S T A T U T O

Art. 1 Costituzione

Il "Circolo Nautico Vincenzo Migliori Associazione sportiva dilettantistica", nato a Giulianova il 27/09/1961, una volta perseguita la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 361/2000 (Associazione riconosciuta) assumerà la seguente denominazione **"Circolo Nautico Vincenzo Migliori Associazione Sportiva Dilettantistica Riconosciuta"** in sigla **"Circolo Nautico V. Migliori ASD Riconosciuta"**.

Il segno distintivo dell'associazione è il guidone di fondo azzurro con croce di Sant'Andrea rossa listata di giallo. La bandiera è quella della marina mercantile.

Art. 2 Durata

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, come previsto dagli artt. 18 e 41 del presente Statuto.

Art. 3 Sede legale

L'Associazione sportiva ha sede legale in Giulianova.

La variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e non costituirà modifica del presente Statuto. Le variazioni della sede legale fuori del Comune dovranno essere deliberate dall'Assemblea straordinaria dei soci.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali e direzionali, comunque denominate.

Art. 4 Scopo

L'Associazione non ha carattere religioso, è apolitica e non persegue fini di lucro e può svolgere la sua attività su tutto il territorio nazionale.

Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo la diffusione e la pratica degli sport nautici dilettantistici compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento dei medesimi nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Sportiva o dall'EPS a cui l'associazione si affilia.

In particolare l'associazione potrà svolgere le seguenti discipline sportive riconosciute dal CONI:

- "**vela**" in tutte le sue forme compresa l'attività di windsurfing, kitesurfing e paralimpica (devono intendersi qui ricomprese tutte le attività di cui al n.100 "vela" sub codici 372 multiscafi, 373 kiteboarding, 374 tavole a vela, 375 derive, 376 barche a chiglia, 377 monotipi, 378 Vele d'epoca, 379 imbarcazioni a vela radiocomandate, 380 attività motorie marinaresche applicative alla disciplina della vela, della delibera Coni n.1569 del 10/05/2017);

- **"pesca sportiva e attività subacquee"** (devono intendersi qui ricomprese tutte le attività di cui al n.62 "pesca sportiva" sub codice 216 e tutte le attività di cui al n.7 "attività subacquee e nuoto pinnato" sub codice 21 della delibera Coni n.1569 del 10/05/2017);

- **"sci nautico"** (devono intendersi qui ricomprese tutte le attività di cui al n.74 "sci nautico wakeboard" sub codici da 254 a 260 di cui alla delibera Coni n. 1569 del 10/05/2017);

- **"sport acquatici"** (devono intendersi qui ricomprese tutte le attività di cui al n. 74 "sport acquatici" sub codici da 278 a 281 di cui alla delibera Coni n. 1569 del 10/05/2017) ed in particolare il nuoto in acque libere;

- **"canoa e canottaggio"** (devono intendersi qui ricomprese tutte le attività di cui al n. 20 "canoa" e 21 "canottaggio" di cui alla delibera Coni n. 1569 del 10/05/2017).

L'Associazione si affilia alla federazione sportiva di riferimento o ad un ente di promozione sportiva, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione o dell'EPS stessi dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali o dell'EPS nella

parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I..

Essa è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività sportiva.

L'associazione ha quindi per scopi anche quelli di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza: ciò si realizza attraverso la promozione, la diffusione e l'esercizio di tutte le attività sportive dilettantistiche nei vari settori ancorché esercitate con modalità competitive o agonistiche.

L'Associazione insomma assumerà occorrendo le caratteristiche tipiche di polisportiva.

L'Associazione potrà anche per singole discipline affiliarsi alle competenti Federazioni del CONI o EPS.

In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono:

a) lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistico nelle specialità ad esso appartenenti in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale, compresa l'attività didattica;

b) la gestione di attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento dello sport;

c) l'organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa;

d) indire e partecipare a manifestazioni e gare sotto l'egida e con l'autorizzazione del CONI e delle sue Federazioni e/o EPS;

e) la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportivo-agonistiche;

f) favorire l'inclusione di soggetti diversamente abili affermando la dignità della diversità e valorizzandola come risorsa per l'intera associazione.

Fermo restando che l'oggetto principale è la promozione e la valorizzazione dello sport, l'Associazione si propone inoltre di:

I. Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche

II. Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere.

III. Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse specialità sportive.

IV. Organizzare corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi.

V. Promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali.

VI. Gestire, dare in gestione anche tramite comodato a terzi, bar punti di ristoro e ritrovi sociali.

VII. Esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento.

VIII. Pubblicare giornali periodici da distribuire per almeno 1/3 ai soci dell'Associazione.

IX. Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti Pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate. Collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.

X. Organizzare viaggi e soggiorni turistici connessi con le finalità assistenziali e sportive dell'associazione.

XI. Acquistare, ottenere in concessione od in locazione o a qualunque altro titolo, le aree necessarie all' insediamento della sede sociale o degli impianti distaccati o delle attrezzature sociali.

XII. Acquistare mezzi per lo svolgimento dell' attività sportiva e didattica, nonché per la loro assistenza e manutenzione.

XIII. Ottenere concessioni dal demanio marittimo e restituirne il godimento ai soci, per il tramite di un corrispettivo e o rimborsi.

XIV. Acquistare prendere in locazione o in ogni altra forma ottenere l'utilizzo dei beni o servizi necessari per il mantenimento delle strutture in concessione demaniale e lo

svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica ed in generale per il conseguimento dell'oggetto sociale.

XV. Organizzare corsi per il rilascio della patente nautica propedeutica allo svolgimento dell'attività sportiva.

XVI. Organizzare - al fine di contrastare i pericolosissimi fenomeni del Drop Out e Burn out giovanile e il conseguente fenomeno della dispersione scolastica - corsi di supporto allo studio pre e/o post allenamento per i ragazzi minorenni.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 5 Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a)** da beni mobili ed immobili che sono e diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b)** da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c)** da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, dai privati o da Enti.

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- 1.** dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo ad es. ormeggi, corsi di formazione ecc.) versati dai soci per le attività sociali;
- 2.** dall'avanzo derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- 3.** da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo

sociale;

4. dagli eventuali introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci dell'Associazione sportiva, nonché dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva.

Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo, non sono rimborsabili, non sono rivalutabili e non sono trasmissibili.

Art. 6 Esercizio sociale e rendiconto

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ogni anno. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni ove particolari esigenze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo redige il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica - finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Copia del bilancio deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha

all'ordine del giorno l'approvazione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7 Soci e loro categorie

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative. Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi dotate di una irrepreensibile condotta morale civile e sportiva e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa, della FSN a cui è affiliata e/o dell'EPS, del CONI e del CIO.

Fatta eccezione per i soci fondatori possono far parte dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che sono in regola con il pagamento delle quote stabilite all'art. 12 del presente Statuto, ed il numero degli associati è

illimitato.

I soci si distinguono in:

a) Soci Fondatori.

b) Soci Effettivi.

c) Soci Junior: tutti coloro che all'atto dell'iscrizione non abbiano compiuto il diciottesimo anno. L'iscrizione di soci Junior è subordinata all'assenso di chi ne esercita la patria potestà. I soci junior non hanno diritto di voto nelle Assemblee.

d) Soci Onorari: sono dichiarati tali, da parte del Consiglio Direttivo, le persone fisiche o gli enti che operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell'Associazione. Il socio onorario non paga nessuna quota, non può partecipare alle assemblee sociali (se non invitato per esprimere pareri consultivi) e non ha diritto di voto.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Art. 8 Ammissione dei soci

Per l'ammissione all'associazione, il candidato socio deve essere presentato da tre soci effettivi e deve proporre domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale delibererà all'unanimità

sull'accettazione o meno della domanda stessa e ne darà comunicazione all'interessato. Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile e inappellabile.

I soci una volta ammessi, pagano la quota associativa annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

Le quote versate all'Associazione non verranno rimborsate né al socio dimissionario, né al socio sospeso o escluso.

Art. 9 Doveri dei soci

Tutti i soci hanno il dovere di:

- a)** Rispettare rigorosamente le norme del presente statuto e di tutti i regolamenti emanati dal circolo nonché le disposizioni sia legislative sia regolamentari vigenti in materia sportiva;
- b)** mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di essa;
- c)** versare puntualmente le quote sociali stabilite;
- d)** versare puntualmente i corrispettivi specifici in ragione dei servizi ricevuti;
- e)** astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
- f)** astenersi da qualsiasi attività e/o promozione politica e religiosa all'interno del circolo;

g) i soci possono partecipare all'attività agonistica solamente sotto i colori sociali dell'Associazione; diversamente saranno radiati.

Art. 10 Diritti dei soci

Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

1. frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione nel rispetto dei regolamenti laddove previsti;
2. prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e da altri Enti sotto i colori sociali dell'Associazione;
3. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
4. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
5. partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio, con il versamento della quota associativa e con il versamento dei corrispettivi specifici;
6. di esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;
7. essere delegati ad assumere incarichi sociali nel rispetto dell'art. 38 del presente Statuto;
8. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale;

9. fregiarsi del distintivo del circolo;

10. issare sull'albero della propria imbarcazione il guidone sociale o apporre l'adesivo che lo raffigura.

Art. 11 Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai soci ed a qualsiasi altra persona che faccia uso di attrezzature sociali senza l'assistenza del personale addetto e/o contravvenendo alle indicazioni degli stessi o violando le norme dei regolamenti laddove emanati.

Art. 12 Quote sociali

Tipi di quote:

1. Quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, la cui entità e i cui termini di versamento vengono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo;

2. Quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici. Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno.

La quota associativa non è rimborsabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte.

Art. 13 Dimissioni del socio

Nel caso di aumento delle quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati dalle Assemblee, i soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei 30 (trenta) giorni successivi dalla relativa deliberazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; oltre tale termine

l'adesione viene tacitamente prorogata.

Al dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata all'Associazione a norma di Statuto.

Art. 14 Cessazione della qualifica di socio

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- Recesso;
- Decadenza;
- Sospensione;
- Esclusione.

Il recesso si verifica quando il Socio presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno un mese prima.

Il socio è dichiarato decaduto su delibera del Consiglio direttivo quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa.

La sospensione è disposta:

a) dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'associato si sia reso moroso nel versamento dei corrispettivi specifici stabiliti dal consiglio direttivo e permarrà fino a quando non avvenga il relativo versamento. In tal caso lo stato di sospensione durerà per un massimo di 12 (dodici) mesi e cesserà al versamento di tutte le pendenze arretrate. Trascorso inutilmente tale termine il socio sarà dichiarato decaduto e non potrà assumere nuovamente la qualità di associato prima del decorso di anni 3 (tre) e sempre previo il pagamento dei corrispettivi non versati. Resta

impregiudicata la facoltà dell'associazione di agire giudizialmente per il recupero delle somme non riscosse nel qual caso l'associato non potrà più assumere la qualità di associato;

b) dal Collegio dei Probiviri nelle more della fase istruttoria per l'adozione dei provvedimenti disciplinari secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 35 commi 5 e 6 del presente statuto.

Il socio è escluso quando:

a) sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai Regolamenti;

b) quando adottati condotte contrarie all'oggetto sociale dell'ente;

c) non rispetti le deliberazioni assembleari;

d) esterni, anche a mezzo social e/o stampa e/o mezzi radiotelevisivi commenti lesivi dell'immagine e della reputazione dell'ente e dei suoi organi;

e) siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea e deve essere comunicata allo stesso Socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o Posta Elettronica Certificata.

Avverso la delibera di esclusione, il socio può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Il socio escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Il recesso, la decadenza, la sospensione e l'esclusione di soci devono essere comunicate alla Federazione e/o all'Ente di Promozione Sportiva tramite il Comitato Regionale competente.

Art. 15 Morte del socio

La quota sociale non é trasmissibile agli eredi in caso di morte del socio; l'erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota associativa.

Art. 16 Sanzioni per i soci

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio Direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni:

- A.** Ammonizione;
- B.** Sospensione a tempo limitato;
- C.** Esclusione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo fatta eccezione per l'esclusione che viene deliberata dall'Assemblea. Tutte le sanzioni disciplinari devono essere comunicate alla Federazione e/o all'Ente di Promozione Sportiva tramite il Comitato regionale competente.

Art. 17 Organi dell'Associazione

- 1.** L'Assemblea dei Soci;
- 2.** il Presidente;
- 3.** il Consiglio Direttivo;
- 4.** il Vice-Presidente che potrà, se del caso, rivestire anche la carica di Segretario;

5. il Segretario Tesoriere;
6. il Direttore Sportivo;
7. l'Organo di Controllo Interno;
8. Il Collegio dei Probiviri;
9. Il Collegio Sindacale o Sindaco Unico (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

Art. 18 L'Assemblea dei soci

L'Assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa Assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Essa è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza, su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto, e su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto sociale e dalle norme di legge applicabili.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una

successiva Assemblea. L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente entro i primi 120 (centoventi) giorni dell'anno sociale successivo, o 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze lo richiedano, per:

- discutere ed approvare la relazione morale e sportiva dell'anno precedente;
- discutere ed approvare il Bilancio;
- l'elezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Essa inoltre delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello Statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale almeno otto giorni prima della data fissata, o mediante comunicazione postale, o a mezzo fax o e-mail o PEC da parte del Presidente almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

Le Assemblee saranno valide:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti, in proprio o per delega.

Fanno eccezione:

a) l'assemblea straordinaria per la modifica dell'atto costitutivo per la quale valgono le seguenti regole:

1. in prima convocazione delibera con la presenza di almeno il 75% (settantacinque per cento) degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

2. in seconda convocazione delibera, qualunque sia il numero dei presenti, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

b) l'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, per la quale occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Restano comunque salve le disposizioni di legge inderogabili che,

per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati

nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'assemblea è il soggetto verbalizzante.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli Scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantire la massima diffusione.

Art. 19 Elezione delle cariche sociali

Le cariche sociali hanno la durata di 4 (quattro) esercizi e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio di durata della carica.

Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.

Art. 20 Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 4 (quattro) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio di durata della sua carica, ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ne manifesta la

volontà. Il Presidente assolve i seguenti compiti:

- A.** provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;
- B.** convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
- C.** firma gli atti e ne delega la firma;
- D.** convoca l'Assemblea Sociale.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto od in parte le sue funzioni o i suoi poteri ad un Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo per la durata di quattro anni.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, il Vice-Presidente provvede all'ordinaria amministrazione e convoca entro 60 giorni l'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art. 21 Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 7 (e comunque sempre in numero dispari) membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci. Il Consiglio dura in carica per 4 (quattro) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio di durata della sua carica.

I suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti:

- Il Presidente;

- Il Vicepresidente;
- Il Segretario Tesoriere;
- Il Direttore Sportivo.

In caso di dimissioni, decadenza o morte di un consigliere lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti e in caso di parità di voti dal più anziano.

In caso di dimissioni di più della metà dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente o chi per esso, convoca entro 60 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione di tutto il Consiglio Direttivo.

Art. 22 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione.

Oltre tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi:

1. curare il conseguimento dei fini statutari;
2. amministrare i beni sociali e curarne l'incremento;
3. redigere il bilancio da sottoporre all'approvazione annuale dell'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dall'inizio dell'anno o 180 giorni qualora particolari esigenze lo richiedano;
4. deliberare sulla accettazione dei soci e sulla eventuale espulsione;
5. provvedere alla compilazione dei regolamenti interni per l'uso delle attrezzature ed impianti dell'Associazione;

6. predisporre la relazione morale tecnica della gestione sociale da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
7. conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
8. nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
9. applicare tutti i regolamenti del presente statuto;
10. impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'Associazione nei limiti dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea sociale;
11. stabilire la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'Assemblea sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria;
12. deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
13. eleggere fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Tesoriere e il Direttore Sportivo;
14. curare l'interesse dei soci e dell'Associazione nei confronti di altre società e pubblici poteri sia direttamente che tramite le varie federazioni.

Il Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi ad uno o più soci determinandone i limiti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte

che se ne ravvisa la necessità. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Presidente dietro semplice richiesta scritta o verbale del Vice-Presidente, di un Consigliere o del Segretario, senza formalità.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la metà dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente o del membro del Consiglio, che in assenza del Presidente, presiede la riunione.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale

alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'Assemblea è il soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni del Consiglio per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

Art. 23 Norme sull'ordinamento interno

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall'art. 25 della legge n. 133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell'ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una

distribuzione indiretta di proventi o utili.

Art. 24 Approvazione e pubblicità del bilancio

Entro 120 giorni, o 180 giorni qualora particolari esigenze lo richiedano, dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio stesso.

Tale bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione di chiunque abbia motivo d'interesse alla consultazione, almeno 8 giorni prima dell'assemblea che deve discuterlo. I bilanci regolarmente approvati devono essere conservati.

Art. 25 Il Segretario Tesoriere dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario dell'Associazione tra i soci della stessa, avente i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 39 del presente Statuto.

Il Segretario è nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo e può essere incaricato di svolgere tale funzione lo stesso Vice-Presidente. Egli assicura la funzionalità e l'efficienza della Segreteria nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario:

- a)** provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea sociale;
- b)** esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto

sociale;

c) assiste di diritto alle riunioni dell'Assemblea Sociale, del Consiglio Direttivo e ne redige verbale che verrà da lui firmato;

d) controlla chi ha diritto di partecipare alle Assemblee ed alle votazioni;

e) nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri.

Art. 26 Il Direttore Sportivo

Il Consiglio Direttivo nomina un Direttore Sportivo tra i soci della stessa, avente i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 38 del presente Statuto.

Il Direttore Sportivo è nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo e si occupa dei seguenti compiti:

- stabilire il programma delle attività sportive dell'Associazione, e la preparazione tecnica degli atleti;
- stabilire gli orari di allenamento;
- collaborare per la risoluzione dei problemi di tutte le discipline con i tecnici ed i responsabili di settore;
- curare i contatti con Enti, Società, Privati, Stampa etc.;
- sovrintendere alle manifestazioni organizzate dall'associazione;
- curare per conto della società i rapporti, anche di natura finanziaria, con atleti e tecnici;
- predisporre la partecipazione degli atleti alle singole gare;
- sottoporre al Consiglio Direttivo l'organizzazione di manifestazioni;

- espletare incarichi particolari affidatigli dalla Presidenza.

Art. 27 L'Organo di Controllo Interno: Composizione

L'Organo di Controllo Interno è composto da un presidente e due membri effettivi e due supplenti eletti dall' assemblea tra gli associati.

Art. 28 Ineleggibilità e decadenza

dei membri dell'organo di controllo interno

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile, vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) Il coniuge, i parenti e affini entro il quarto grado dei consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;

c) coloro che sono legati all'associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari da parte del circolo.

Art. 29 Durata in carica dell'organo di controllo interno

L'Organo di Controllo dura in carica per 4 (quattro) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

**Art. 30 Compiti e funzionamento
dell'organo di controllo interno**

L'Organo Di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- c) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo corretto funzionamento;
- d) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno

dei membri dell'Organo di Controllo stesso.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno 3 (tre) giorni prima.

L'Organo di Controllo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri dell'Organo stesso.

Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro più anziano d'età.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri dell'Organo di Controllo.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza dell'organo.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,

audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante. Tutti i membri sono rieleggibili. L'Organo di Controllo Interno ha funzione di controllo sulla gestione del patrimonio e capitale sociale, sul rispetto della legge e dello statuto nonché sulla

redazione del bilancio. In sede di assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio rilascia il proprio parere con una relazione scritta che deve essere depositata almeno 15 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.

Art. 31 Compenso dell'organo di controllo interno

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è di norma gratuita salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in ragione del suo incarico.

Art. 32 Il Collegio dei Probiviri: nomina

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea degli Associati e si compone di 3 (tre) membri effettivi e uno supplente, scelti tra gli Associati stessi.

All'atto del suo insediamento il Collegio dei Probiviri nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Art. 33 Competenze del Collegio dei Probiviri

Ferma restando la garanzia del contraddittorio:

- a) dirime le controversie tra gli organi associativi, tra gli associati, o tra i primi e i secondi, sorte nell'ambito delle attività dell'Associazione, nonché quelle che possono sorgere nell'applicazione dello statuto;
- b) esprime parere vincolante di legittimità sui regolamenti attuativi dello statuto;
- c) accerta le eventuali cause di incompatibilità di coloro che ricoprono cariche o incarichi associativi;
- d) esercita, su istanza di parte, l'azione disciplinare nei casi

di violazione dello statuto, del codice deontologico, dei regolamenti e delle direttive associative e può irrogare, secondo la gravità, sanzioni, che vanno dalla censura alla sospensione temporanea (ex art.14 comma 4 lett.b del presente Statuto), alla proposta di esclusione all'Assemblea.

Ad eccezione dell'esclusione, le decisioni di cui ai punti a)-d) sono immediatamente operative; tuttavia gli interessati possono impugnarle innanzi all'Assemblea generale, nella prima seduta ordinaria utile.

Art. 34 Funzionamento del Collegio dei Probiviri

I componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato loro conferito.

I componenti del Collegio devono astenersi:

a) dall'esprimere pubblicamente verbalmente o in forma scritta giudizi e/o pareri relativamente a fatti e/o circostanze potenzialmente oggetto di azioni disciplinari;

b) dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio qualora risultino personalmente parti in causa oppure lo siano affini e/o parenti fino al terzo grado.

Il Presidente del Collegio dei probiviri provvede alla sua convocazione nei casi e nei termini di cui agli articoli successivi.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti

e tre componenti e delibera a maggioranza.

Sulla base di accordo unanime dei componenti, le riunioni in presenza possono essere sostituite da comunicazioni e deliberazioni a distanza, tramite posta elettronica o altri sistemi informatici e telematici.

In caso di decadenza di uno dei componenti effettivi si provvederà alla sostituzione con il primo dei supplenti, senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso.

In caso di accertata impossibilità di uno dei componenti effettivi a svolgere l'incarico che si protragga per oltre 15 giorni, intervenuta nelle more di un procedimento, si procederà alla temporanea sostituzione con il primo dei supplenti. La sostituzione non comporterà interruzione dei procedimenti e il supplente rimarrà in carica fino alla conclusione dei singoli procedimenti in corso.

Qualora il procedimento interessi o sia promosso su segnalazione di uno dei componenti del Collegio dei probiviri, lo stesso è temporaneamente sostituito dal primo dei supplenti.

Nei procedimenti dinanzi al Collegio dei probiviri le parti potranno farsi rappresentare e/o assistere da persone di fiducia.

Il Collegio può disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, ascoltare testi. Nei giudizi di particolare complessità, può nominare consulenti anche esterni all'Associazione, previa verifica della relativa disponibilità di spesa ove si tratti di prestazioni

professionali a titolo oneroso.

Il Collegio detta, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, anche disponendone l'audizione personale.

L'avvio dei procedimenti e le decisioni conclusive del Collegio dovranno essere notificati nei 10 (dieci) giorni successivi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o pec alle parti o agli interessati.

Il Presidente dell'Associazione, regolarmente informato dei procedimenti e delle decisioni del Collegio, ove necessario, ne cura l'attuazione.

Entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione di ogni procedimento, il Presidente del Collegio provvede al deposito della relativa documentazione presso l'archivio dell'Associazione. La nota di consegna deve riportare l'elenco degli allegati con sommaria descrizione della loro natura e del loro contenuto.

I procedimenti curati dal Collegio dei probiviri sono i seguenti:

- a)** procedimento disciplinare;
- b)** conciliazione di controversie interne;
- c)** interpretazione dello Statuto;
- d)** accertamento dei requisiti degli associati e delle cause d'incompatibilità;
- e)** parere propositivo in merito allo scioglimento di un organo per motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative;

f) parere consultivo in merito alla sussistenza di cause d'impossibilità o grave difficoltà di funzionamento di organi. Gli organi associativi e i singoli associati possono inviare istanza di apertura dei procedimenti sopra indicati tramite invio all'Associazione, di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite posta elettronica certificata.

La data di arrivo della comunicazione all'Associazione costituisce anche la data di inizio del procedimento.

Art. 35 procedimento disciplinare: istruttoria e decisione

Nei casi indicati dall'art.33 del presente Statuto, il Collegio dei Probiviri esercita l'azione disciplinare su istanza di organi associativi o di singoli associati.

L'istanza, oltre alla contestazione degli addebiti specifici, deve contenere l'esposizione dei fatti che ne sono causa e l'indicazione di eventuali mezzi di prova.

Il Collegio, qualora gli addebiti non appaiano manifestamente infondati, deve, entro 15 (quindici) giorni, notificare l'avvio del procedimento disciplinare nei modi, nei tempi e ai destinatari di cui all'art. 34 comma 3 e seguenti del presente Statuto, assegnando un congruo termine per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari.

La notifica deve accludere copia di ogni contestazione ed elemento preliminare acquisito.

In qualsiasi momento e nelle more della pronuncia, il Collegio può disporre provvedimenti cautelari, tra cui l'interdizione

temporanea dalla partecipazione alle riunioni dell'organo o della struttura e dal compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, quando destinatario dell'istruttoria sia un associato che ricopre cariche o incarichi sociali e la sospensione della qualifica di socio.

L'adozione di provvedimenti cautelari è comunque subordinata alla verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

- a)** avvenuta acquisizione di elementi probatori gravi e attendibili;
- b)** necessità di evitare danni, diretti o indiretti, a terzi, all'Associazione o a singoli iscritti.

Il Collegio, esaurita la fase istruttoria:

1. si pronuncia definitivamente entro 60 giorni dalla data d'invio della notifica di avvio del procedimento, con decisione motivata che preveda il proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in caso di accertata fondatezza degli stessi, una delle seguenti sanzioni, in funzione della gravità delle inadempienze:

- a)** censura;
- b)** sospensione dallo status di associato a norma dei precedenti commi 4 e 5 e per il rimando effettuato dall'art.14 comma 4 lett.b);
- c)** proposta di esclusione all'assemblea.

La proposta di esclusione può accompagnarsi al provvedimento di sospensione.

2. Non dà luogo a provvedimento disciplinare, ma a un richiamo

all'osservanza delle regole, l'accertamento di mancata o erronea applicazione di direttive o norme regolamentari diverse dal Codice deontologico, ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) la violazione non ha causato danni all'Associazione, a singoli membri, o a terzi, oppure il responsabile si è impegnato a porvi rimedio con piena soddisfazione degli interessati;

b) la violazione è avvenuta per la prima volta e in circostanze tali da comprovare la buona fede del responsabile;

c) questi non risulta destinatario di provvedimenti disciplinari né responsabile di altre violazioni delle norme associative nel precedente quinquennio.

3. L'accertamento viene comunque annotato nel fascicolo dell'associato e potrà costituire elemento di valutazione in caso di nuovi procedimenti a suo carico nel quinquennio successivo.

4. La decisione viene comunicata nei modi e nei termini di cui all'art. 34 comma 3 e seguenti del presente statuto.

Art. 36 Conciliazione di controversie interne

Le controversie insorte tra organi, tra associati, o tra i primi e i secondi possono essere formalmente sottoposte dagli interessati al Collegio dei Probiviri.

La richiesta deve contenere l'esposizione ampia dei fatti oggetto della controversia e deve essere inviata tanto al Collegio, quanto alle parti interessate

Il Collegio dei Probiviri, espletata ogni necessaria istruttoria, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, pronuncia

la propria decisione applicando le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti dell'Associazione entro 60 giorni dalla data di inizio del procedimento.

È fatto salvo, in difetto di espresse statuizioni, il ricorso ai principi generali di equità.

Art. 37 Interpretazione dello statuto

Il Collegio dei Probiviri esprime, su istanza di parte o d'ufficio, parere vincolante di legittimità sui regolamenti e sulle direttive attuativi dello Statuto. Il parere può essere preventivo o successivo.

Qualora il Collegio accerti la contraddittorietà o la non conformità allo Statuto alle Normativa Vigente, lo comunica tempestivamente al Presidente, che è tenuto a revocare e modificare le relative proposte, o ad annullare o sostituire in via d'urgenza le norme eventualmente già approvate.

Qualora sorgano dubbi o controversie sull'interpretazione di norme dello Statuto e/o di regolamenti e direttive adottati ai sensi dello stesso, gli organi o gli associati ne richiedono al Collegio dei probiviri l'interpretazione. La data di ricevimento dell'istanza costituisce anche la data di inizio del procedimento.

Il Collegio, espletata ogni necessaria istruttoria, e garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, si pronuncia entro 30 giorni dalla data di inizio del procedimento.

L'interpretazione dovrà comunque essere fornita alla luce delle

norme di legge e dei principi generali dell'ordinamento.

Nelle more della pronuncia è fatto divieto alle parti di espletare attività o emettere provvedimenti relativi alle materie oggetto di interpretazione.

Art. 38 Requisiti degli associati e cause di incompatibilità

Per autonoma iniziativa o su istanza di singoli associati o di organi e strutture dell'Associazione, il Collegio dei probiviri accerta il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti attuativi da parte degli associati e le eventuali cause di incompatibilità dei medesimi.

L'accertamento di incompatibilità è normalmente successivo all'iscrizione o all'adesione ed è volto a risolvere casi di ammissione viziata da cause d'incompatibilità precedentemente non rilevate, oppure casi di incompatibilità sopravvenuta.

Il Collegio notifica la sussistenza dell'accertamento nei modi e ai destinatari di cui all'art. 35 comma 3 del presente statuto.

Il Collegio, espletata ogni necessaria istruttoria e garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, si pronuncia entro 30 giorni dalla data di inizio del procedimento, emettendo una decisione motivata.

Con le medesime modalità ed entro il medesimo termine accerta il possesso dei requisiti e le eventuali cause di incompatibilità di coloro che ricoprono cariche o incarichi associativi.

Art. 39 Il Collegio Sindacale o sindaco unico

Il Collegio Sindacale, se non imposto per legge è un organo

facoltativo. Tale organo è formato secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da uno sindaco unico o da un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) membri, a uno dei quali l'assemblea attribuisce la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

In caso di nomina di un Sindaco Unico è nominato anche un Sindaco Supplente. In caso di nomina di un Collegio sono nominati anche due membri Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica del soggetto, in caso di Sindaco unico, o dei soggetti che compongono il Collegio con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Sindaco Unico o di uno dei Sindaci Effettivi.

Nel caso di Organo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente ad una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure;
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di Organo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori

Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti, devono appartenere ad una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Qualora competa all'Organo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un controllore supplente) o da un collegio di controllori (e 2 controllori supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Non possono essere eletti alla carica di componente del Collegio Sindacale o Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a)** coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile, vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b)** il coniuge, i parenti e affini entro il quarto grado dei consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;
- c)** coloro che sono legati all'associazione o alle società da

questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

L'Organo dura in carica per 4 (quattro) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale o Sindaco Unico:

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;

c) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo corretto funzionamento;

d) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri del Collegio), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri del Collegio Sindacale o il Sindaco Unico partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Il Collegio Sindacale è convocato dal Presidente del Collegio ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio stesso.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio Sindacale almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno 3 (tre) giorni prima.

Il Collegio Sindacale è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio.

Il Collegio Sindacale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio più anziano d'età.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono assunte con il voto

favorevole della maggioranza dei membri del Collegio Sindacale.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio Sindacale.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Il Collegio dei Sindacale può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Il compenso spettante ai membri del Collegio Sindacale o del Sindaco unico, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 c.c., deve essere proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Art. 40 Eleggibilità ed incompatibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, che non ricoprano cariche in altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche affiliate alla medesima Federazione dell'Associazione, che non abbiano riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.S.N., del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Art. 41 Norma di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei

Regolamenti dell' Ente di Promozione Sportiva Ente di Promozione Sportiva e del CONI e in subordine le norme degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il C.O.N.I. o le F.S.N. alle quali la Associazione Sportiva è affiliata possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato. In ogni caso il Tribunale competente è quello di Teramo.

Art. 42 Scioglimento dell'Associazione

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea straordinaria dei Soci che delibererà con le maggioranze previste dall'art. 18 (voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione). L'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori che potranno essere anche gli amministratori uscenti. Il/i liquidatori provvederanno a tutti gli adempimenti connessi con la liquidazione.

Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Assemblea devolgerà il proprio patrimonio ad altra Associazione Sportiva con finalità analoghe salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 43 Norme transitorie

Tutti gli organi in carica alla data di entrata in vigore del

presente statuto termineranno il loro mandato al termine naturale di scadenza cioè nel triennio e cioè con l'approvazione dell'ultimo bilancio del triennio stesso.